

REFERENDUM CONTRO LA LEGGE SULL'ASILO PRESA DI POSIZIONE DELLA SEZIONE SVIZZERA DI AMNESTY INTERNATIONAL

In occasione della votazione del 5 giugno 2016 i cittadini avranno la scelta se rifiutare o accettare la revisione della Legge sull'asilo (LAsi) poiché il referendum promosso contro la revisione è riuscito. È quindi necessario conoscere i contenuti delle disposizioni sulle quali siamo chiamati a votare, come i pure i contenuti delle disposizioni sulle quali non voteremo.

LE FASI DEL PROCESSO LEGISLATIVO

La recente revisione della Legge sull'asilo, denominata "ristrutturazione" è stata suddivisa in tre pacchetti legislativi distinti. Solo i pacchetti 2 e 3 sono oggetto del referendum del 5 giugno 2016.

- **Pacchetto legislativo n. 1** : diverse disposizioni accettate dal Parlamento nella procedura ordinaria, in data 14 dicembre 2012, sono entrate in vigore il 1 gennaio e il 1 febbraio 2014.
- **Pacchetto legislativo n. 2** : accettato dal Parlamento in procedura ordinaria il 25 settembre 2015, sottoposto a voto popolare in seguito a un referendum lanciato dall'UDC, sarà votato dal popolo il 5 giugno 2016.
- **Pacchetto legislativo n. 3** : misure urgenti accettate dal Parlamento il 28 settembre 2012, sottoposte a voto popolare in seguito al referendum promosso da un comitato referendario nato dalla società civile, e accettato dalla popolazione con il 78,5% delle preferenze il 9 giugno 2013. Queste misure sono entrate in vigore il 29 settembre 2012, con validità fino al 28 settembre 2015. Con una legge votata il 26 settembre 2014, il Parlamento ne ha prolungato la validità fino al 28 settembre 2019. Per far sì che queste misure persistano era necessario che la loro introduzione nella legge sull'asilo venisse votata, cosa fatta dal Parlamento il 25 settembre 2015 congiuntamente al voto sul pacchetto legislativo n. 2. Siccome il referendum è stato lanciato contro il pacchetto legislativo n. 2, questo include anche l'introduzione delle misure urgenti nella legge sull'asilo.

CONTENUTO DEI TRE PACCHETTI LEGISLATIVI

Anche se questi tre pacchetti legislativi includono alcuni miglioramenti questa revisione deve venir considerata come un nuovo inasprimento, e questo in particolare per le persone che sono riconosciute come rifugiate o ammesse provvisoriamente in Svizzera.

Pacchetto legislativo n. 1

- Trattamento prioritario delle domande di asilo di minorenni (rivendicazione del Parlamento dei giovani).
- Limitazione della nozione di rifugiato: non sono più riconosciute come rifugiate le persone che rischiano misure di persecuzione a causa delle attività posteriori alla loro fuga, se queste non si iscrivono nel prolungamento delle attività esercitate nel proprio paese di origine.
- Limitazione del raggruppamento familiare ai figli minorenni e al coniuge.



- Fine del diritto automatico a un permesso di domicilio (C) per i rifugiati riconosciuti dopo 5 anni, ma ottenimento del permesso C possibile dopo 10 anni se c'è indipendenza finanziaria e un comportamento irreprensibile.
- Le persone titolari di un permesso F possono venir assegnate a un luogo di soggiorno e non hanno più la libera scelta in materia.
- Nessun permesso per casi di rigore quando chi lo richiede o una persona che ha a carico dipende dall'aiuto sociale.
- Il/la richiedente che, senza validi motivi, non si attiene alle disposizioni delle autorità per più di 20 giorni rinuncia de facto al proseguimento della procedura. La sua richiesta viene archiviata senza decisione formale. Nessuna nuova richiesta prima di 3 anni. Eccezione: Convenzione del 1951 sui diritti dei rifugiati.
- L'autorità può notificare al/alla richiedente una decisione di non entrata nel merito, anche se ha un mandatario, ma la decisione deve venir immediatamente inviata al mandatario.
- Notifica della decisione possibile in una lingua diversa da quella del luogo di soggiorno.
- Possibilità di escludere dall'aiuto sociale le persone che rifiutano di collaborare.
- La legge prevede esplicitamente che l'aiuto sociale fornito ai richiedenti asilo e alle persone bisognose di protezione è inferiore a quello fornito alle persone residenti in Svizzera, e che, nella misura del possibile, deve essere fornito in natura.
- Iscrizione nella legge di nuove regole di procedura e di prescrizioni formali applicabili alle domande multiple, alle domande di riesame e alle procedure di ricorso:
 - Le richieste di riesame devono essere inoltrate per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame.
 - Introduzione di una tassa per le procedure di riesame e le domande multiple, in caso di rifiuto o di non entrata nel merito o di richiesta di un anticipo sui costi.
 - Divieto di lavorare in caso di procedura straordinaria e di procedure multiple.
 - Estensione dell'aiuto urgente alle persone che depositano una seconda richiesta di asilo.
- Introduzione di norme penali: sanzioni per l'attività politica in Svizzera, se questa ha come scopo creare dei motivi posteriori alla fuga. Allo stesso tempo le persone che favoriscono tale attività sono anche loro esposte a sanzioni.
- Creazione di una base legale per il versamento di contributi di incoraggiare all'integrazione, per i rifugiati, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione.
- La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può ridurre le indennità finanziarie dei cantoni che non adempiono ai propri obblighi in materia di rinvio.

Cambiamenti in vista della ristrutturazione:

- Sostituzione della maggior parte delle procedure di non entrata nel merito con una procedura materiale accelerata, tranne nei seguenti casi: il richiedente può tornare in uno Stato terzo sicuro nel quale aveva soggiornato precedentemente; procedura Dublino; il richiedente può tornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; il richiedente può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; il richiedente può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; il richiedente può

essere allontanato verso il suo Paese d'origine o di provenienza allorché la sua domanda d'asilo è stata respinta da un Paese aderente all'Accordo di Dublino; domanda d'asilo infondata.

- Introduzione di un colloquio preliminare per stabilire se la domanda è sufficientemente motivata. Se non è il caso e il/la richiedente ritira la propria domanda questa viene classificata senza decisione formale e viene avviata la procedura per il rinvio.
- Introduzione di una fase preparatoria della durata massima di tre settimane.
- I problemi medici devono essere menzionati fin dall'inizio della procedura, ma al più tardi nel corso dell'audizione sui motivi di asilo. Dopo devono, in principio, venir provati. Dei professionisti della salute designati dalla SEM procedono agli esami medici.
- Introduzione della possibilità di stabilire degli accordi con dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali per ottenere informazioni sui motivi di fuga.
- Le persone che ricevono una decisione di non entrata nel merito non vengono più attribuite ai cantoni.
- Le autorità cantonali possono preparare delle decisioni sotto la direzione della SEM e alla sua attenzione.
- Protezione giuridica gratuita rafforzata: in un determinato numero di casi il TAF (Tribunale Amministrativo Federale) può designare d'ufficio un mandatario, MA la decisione dipende dal libero apprezzamento dei giudici e questa protezione giuridica non è possibile nei casi Dublino, le domande di riesame e le domande multiple.
- Il finanziamento della creazione e dell'amministrazione delle carceri amministrative da parte della Confederazione.
- La SEM definisce una strategia di priorità per il trattamento secondo il comportamento dei richiedenti o il loro paese di provenienza, ecc.
- Il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) adatta la propria strategia in materia di priorità a quella della SEM.

Questi cambiamenti costituiscono un importante inasprimento della Legge sull'asilo e violano i diritti dei rifugiati. Sono stati votati dal Parlamento nel dicembre 2012 e da allora sono entrati in vigore, quindi non possono più essere contestati con il respingimento della revisione della legge.

Pacchetto legislativo n. 2

- Creazione di sei regioni di procedura con un grande centro di procedura per regione, dei centri di attesa e dei centri di rinvio.
- Procedura accelerata per il 60% dei richiedenti [40% di casi Dublino (secondo il direttore della SEM, Mario Gattiker, in occasione del Simposio sull'asilo 2015) e 20% di casi senza misure di indagini supplementari], con una durata della procedura massima di 100 giorni per la procedura accelerata e di 140 giorni per la procedura Dublino. Tutte queste persone sono alloggiate nei centri federali di procedura durante tutta la durata della stessa, per un massimo di 140 giorni. In seguito vengono trasferite nei centri per la partenza dove la loro libertà di movimento rischia di venir ancor più limitata rispetto ai centri di procedura.
- Possibilità di attribuzione al cantone prima dei 140 giorni in casi di importante afflusso di richiedenti asilo.
- Procedura estesa per il 40% dei richiedenti per i quali sono necessarie misure di indagine supplementari. Queste persone vengono attribuite ai cantoni dopo l'audizione sui motivi, ovvero dopo la fase di attesa di 21 giorni e una procedura accelerata di circa 6-10 giorni. La loro procedura non dovrebbe durare più di 11 mesi.
- La procedura accelerata è caratterizzata da termini di procedura molto brevi:

- Termine di ricorso: 7 giorni lavorativi in procedura accelerata, 30 giorni in procedura estesa e 5 giorni contro una decisione di non entrata nel merito.
- Termini per le decisioni del TAF: 20 giorni in procedura accelerata, 30 giorni in procedura estesa, 5 giorni di lavoro in procedura di non entrata nel merito e senza termine per le procedure in aeroporto.
- Il TAF può svolgere attività istruttoria nei centri federali e vi può notificare delle decisioni oralmente. Una motivazione scritta può venir richiesta da tutte le parti entro 5 giorni.
- Termini di partenza: 7-30 giorni in procedura estesa, e 7 in procedura accelerata. Eccezione: problemi medici o situazione familiare.

- Introduzione di consulenza in materia di procedura d'asilo contenenti informazioni sui diritti e i doveri dei richiedenti asilo e di una protezione giuridica gratuita per tutte le persone la cui procedura d'asilo viene esaminata in un centro della Confederazione o in aeroporto. L'inizio della protezione giuridica coincide con l'inizio della fase preparatoria. Essa dura fino all'entrata in vigore della decisione o fino al momento dell'attribuzione dei richiedenti ai cantoni. Essa prende anche fine con l'informazione al richiedente asilo che il ricorso non ha possibilità di successo. Questa decisione deve essere comunicata senza indugio. La rappresentanza giuridica copre l'informazione del/la richiedente sulla procedura d'asilo e le possibilità di successo, la preparazione e la presenza nel corso di tutte le audizioni in fase preparatoria e sui motivi, la presa di posizione in merito ai progetti di decisione negativa, la redazione del ricorso, la carica di persona di fiducia nei centri federali ed gli aeroporti, l'informazione dell'ufficio giuridico cantonale sui passi procedurali già intrapresi e da intraprendere dopo l'attribuzione del richiedente, nel corso della procedura estesa, a un cantone. La rappresentanza giuridica è estesa alle procedure allargate nel caso di ulteriori misure procedurali. Tutti i compiti sono coperti dalla Confederazione secondo un sistema forfettario ed eccezionalmente secondo il volume di lavoro.
- La SEM incarica una o più istituzioni di prendersi carico di questo compito.
- Il cantone è responsabile della scolarizzazione dei bambini nei centri federali.
- È necessario tenere in considerazione i bisogni specifici dei minorenni non accompagnati, delle famiglie con bambini e di altre persone che necessitano di assistenza particolare.
- Divieto di lavorare durante il soggiorno nei Centri federali, ma la possibilità di partecipare a dei programmi occupazionali.
- Introduzione di una base legale che prevede la messa in atto di misure particolari da parte dei cantoni e della Confederazione per affrontare le importanti variazioni nel numero delle domande di asilo.
- Possibilità di costruire dei centri passando da una procedura federale e senza autorizzazione cantonale.
- Possibilità di esproprio in vista della costruzione di un nuovo centro.

Tutte queste misure possono venir contestate da un rifiuto della revisione della legge, come vorrebbe l'UDC. Questo però significherebbe un ritorno indietro in materia di assistenza giuridica, di scolarizzazione dei bambini e di protezione delle persone vulnerabili.

Il principio della ristrutturazione è però accettato politicamente. È stata accettata all'unanimità dalla Conferenza nazionale dell'asilo che ha riunito l'insieme degli attori ufficiali, inclusi rappresentanti UDC. Questo significa che, in caso di rifiuto della nuova legge il 5 giugno, la ristrutturazione sarebbe nuovamente discussa in Parlamento che la accetterebbe senza però introdurre i punti positivi che vi figurano attualmente.

Pacchetto legislativo n. 3

- La diserzione non dà più diritto alla qualità di rifugiato (art. 3).
- Soppressione della procedura di asilo nelle Ambasciate svizzere.

Cambiamenti in vista della ristrutturazione

- Possibilità per la Confederazione di utilizzare delle installazioni e delle costruzioni della Confederazione quali centri federali senza autorizzazione precedente dei comuni e dei cantoni toccati.
- Creazione di centri speciali per i richiedenti asilo «recalcitranti».
- Possibilità di affidare a terzi dei compiti legati alla gestione dei centri di registrazione e di procedura e dei centri specifici, tranne le audizioni sui motivi di asilo.
- Possibilità di attribuire dei contributi destinati a finanziare dei programmi di occupazione attorno ai centri di registrazione e di procedura o dei centri specifici.
- Riduzione del termine di ricorso da 30 a 5 giorni per i casi all'aeroporto e i casi manifestamente infondati.
- Possibilità di attribuire ai cantoni, che ospitano i centri federali, dei contributi per i costi in materia di sicurezza.
- «Carta bianca» al Consiglio federale per testare nuove procedure sotto forma di progetti pilota, come attualmente a Zurigo.

L'introduzione di queste disposizioni nella legge sull'asilo può venir contestata dal sostegno al referendum. In caso di rifiuto della revisione della legge da parte del popolo nel giugno 2016 queste disposizioni rimangono provvisoriamente in vigore fino al 2019. Un nuovo progetto legislativo per integrarle a lungo termine nella legge non tarderebbe a venir presentato in Parlamento. Visto il risultato del 2013 nessuno promuoverebbe un nuovo referendum - destinato al fallimento - contro questo progetto.

COSA SUCCEDERÀ DOPO IL VOTO DEL 5 GIUGNO 2016 ?

Se passa il NO alla revisione della legge

- Le informazioni sulla procedura d'asilo e la rappresentanza giuridica d'ufficio non verranno sistematizzate, ciò che equivarrebbe a un mantenimento dello status quo (al di fuori del centro test fino a settembre 2019) per tutti i richiedenti asilo. Ma lo status quo non è accettabile poiché crea importanti disuguaglianze. A Ginevra, dove la densità di consultori giuridici è importante, i richiedenti asilo avranno la possibilità di venir ben rappresentati. Ma in altri cantoni, in particolare nei cantoni rurali dove i richiedenti vivono molto lontano dalla città, queste persone sono molto mal rappresentate. E si tratta proprio di questi dossier che arrivano da Amnesty International al momento della decisione del Tribunale amministrativo federale e che sono molto difficili da sostenere con successo, e spesso solo con un importante investimento. Constatiamo anche che in certe regioni periferiche una parte dei richiedenti sono vittime di avvocati incompetenti che chiedono somme importanti e fanno un cattivo lavoro.
- A causa della situazione finanziaria dei consultori giuridici e della distanza geografica di un gran numero dei richiedenti asilo, solo una parte di queste persone beneficeranno di un aiuto nel corso della loro procedura d'asilo, mentre questa diventa sempre più corta.

- Il colloquio di consulenza che precede l'inizio della procedura d'asilo, accettato dal Parlamento nel dicembre 2012, sarà fatto senza la presenza di un rappresentante giuridico. Questo è grave poiché questo colloquio può concludersi con l'archiviazione della domanda d'asilo, e questo senza che vi sia una decisione formale.
- Il rapporto dell'esame medico stabilito da un medico designato dalla SEM in numerosi casi non sarà controllato da un rappresentante legale prima della decisione sull'asilo, e nessuna contro perizia potrà venir richiesta prima della decisione a causa dell'assenza di un rappresentante legale. Vi è un importante rischio che persone traumatizzate, non in grado di parlare degli eventi vissuti, riceveranno una decisione negativa in prima istanza, fatto che porterà a un nuovo trauma. Amnesty International lavora spesso su dossier che sfociano in numerose decisioni negative consecutive che hanno delle conseguenze devastanti sui richiedenti toccati.
- Le persone che - per la mancanza di un rappresentante legale - non fanno valere la totalità dei problemi medici al più tardi al momento dell'audizione saranno in seguito sottoposte a delle esigenze ben maggiori, dovendo provare la veridicità delle loro affermazioni.
- Queste persone rischiano di subire diversi traumi successivi legati a delle decisioni negative ripetute (1^a e 2^a istanza, procedure straordinarie) prima di poter essere in grado di parlare e poter, forse, ottenere ragione. Questa è una realtà che Amnesty osserva regolarmente.
- Le persone che ricevono una decisione di non entrata nel merito e una decisione negativa all'aeroporto avranno un termine di ricorso di soli 5 giorni, senza avere un rappresentante legale.
- La maggioranza delle persone che sono ospitate nei centri isolati non vedranno mai un rappresentante legale a causa della loro mancata presenza sul posto e poiché a causa di budget sempre più ridotti la presenza non può venir garantita dai consultori giuridici.
- Qualsiasi apertura o trasformazione di un nuovo centro e qualsiasi cambiamento di destinazione di un edificio esistente dovranno venir sottoposti a una procedura ordinaria di autorizzazione che dà puntualmente adito a lunghe discussioni molto negative sui richiedenti asilo.
- La procedura d'asilo nelle ambasciate svizzere non può venir reintrodotta poiché le misure urgenti sono state prolungate fino al settembre 2019. Lo stesso vale per la concessione dell'asilo ai refrattari e ai disertori.
- La possibilità di stabilire degli accordi con paesi terzi o delle organizzazioni internazionali per ottenere informazioni sui motivi di fuga non può essere combattuta poiché questo principio è già stato accettato dal Parlamento nel dicembre 2012 ed è entrato in vigore.

Se passa il SI alla revisione della legge

- Verrà introdotta una difesa gratuita e sistematica per tutte e tutti i richiedenti asilo, certo non ideale su tutti i punti, ma migliore della situazione attuale.
- Ogni richiedente verrà sistematicamente informato sui suoi diritti e doveri prima dell'inizio della procedura, compito che non può attualmente venir assicurato dalla società civile che è presente solo parzialmente e può assumere questo compito solo laddove riesce ad avere una presenza forte.
- La ricostruzione dei fatti sarà più completa poiché fatta in presenza del rappresentante legale che ha un accesso e un rapporto diverso con il richiedente, fatto che permette di approfondire maggiormente il vissuto.

- Sarà introdotta una procedura accelerata, che prevede dei termini certamente troppo corti ma anche una rappresentanza giuridica. In caso contrario continueranno le procedure di 48 ore e le procedure dette “fast track” (procedure accelerate per persone provenienti da paesi per i quali il tasso di accettazione è molto basso e verso i quali l’esecuzione dell’in-vio richiede molto tempo) senza la benché minima assistenza giuridica o uno sguardo esterno. Secondo la nostra esperienza sappiamo infatti che - nei centri federali che abbiamo visitato - in casi molto rari queste persone hanno un rappresentante legale.
- I cantoni avranno l’obbligo di scolarizzare i bambini che sono ospitati nei centri federali.
- I bisogni particolari dei minorenni non accompagnati, delle famiglie con bambini e di altre persone bisognose di un accompagnamento specifico dovranno venir presi in considerazione.
- Ai richiedenti sarà imposto il divieto di lavorare durante la permanenza nei centri federali ma potranno partecipare a programmi occupazionali.
- Verranno introdotte consulenze di aiuto al rientro sistematiche, fin dall’inizio della procedura. Amnesty International ha sempre insistito sul bisogno di creare progetti di aiuto al ritorno efficaci che permettano alla persona di reintegrarsi nel paese e contemporaneamente le diano un futuro, includendo nel progetto anche persone rimaste sul posto. Sarà necessario continuare a fare un lavoro di lobbying per promuovere l’idea di progetti durevoli di aiuto al ritorno, come quelli per la Tunisia.
- La possibilità di costruire centri passando da una procedura federale e senza autorizzazione cantonale eviterà lunghe discussioni intrise di odio con dei ricorsi auspicati da determinate frange politiche.

CONCLUSIONI

In caso di rifiuto della revisione della legge è molto probabile e possibile che il Parlamento voti l’introduzione delle misure urgenti nella legge in un altro momento, ma in ogni caso prima del 28 settembre 2019, senza grande opposizione e questo a causa del massiccio “Sì” popolare (quasi l’80%) a queste misure, nel giugno 2013. Un ulteriore referendum non avrebbe alcuna possibilità di riuscita. Sarà quindi impossibile far decadere le misure urgenti quali la soppressione della procedura in ambasciata, l’esclusione del riconoscimento della qualità di rifugiato per obiettori e refrattari o l’introduzione dei centri speciali per richiedenti “recalcitranti”.

Inoltre la creazione, molto problematica, di una classifica di priorità tra i richiedenti asilo secondo il paese di provenienza (praticata tanto dalla Segreteria di Stato della migrazione quando dal Tribunale Amministrativo Federale) non può venir messa in questione con il rifiuto della legge poiché è già stata votata dal Parlamento nel dicembre 2012 e quindi non è oggetto del voto di giugno.

Viste le decisioni già prese all’unanimità dalla Conferenza nazionale dell’asilo 1 e 2, la ristrutturazione, la creazione di sei regioni d’asilo e dei centri federali sono ormai acquisite. Essa prosegue con l’annuncio, da parte della SEM, della collocazione dei nuovi centri federali: 11 delle 17 località sono ora conosciute.

Il sostegno alla revisione della legge attuale è quindi il minore dei mali. Il prezzo da pagare per l’introduzione della difesa legale sistematica è certamente elevato ma lo status quo non è nemmeno sostenibile. Nel corso degli ultimi anni, Amnesty International ha incontrato un numero importante di richiedenti in situazione drammatica proprio per la mancanza della rappresentanza legale: non possiamo più accettare lo status quo con un numero crescente di persone nella procedura accelerata (48 ore e fast-track), e questo senza rappresentanza giuridica.

Il prolungamento dell'isolamento dei richiedenti asilo nei centri federali, senza accesso a una difesa legale, è catastrofico. Lo vediamo oggi, in particolare ogni volta che visitiamo i centri isolati in montagna. Tutto il lavoro di informazione svolto attualmente nel centro test di Zurigo ha delle ripercussioni positive sulla procedura. Lo stesso vale per il lavoro di difesa giuridica, anche se questa non risponde completamente alle nostre attese. Amnesty International ha anche espresso importanti riserve riguardo il sistema di alloggio, che dovrebbe venir maggiormente basato sull'inquadramento sociale dei e delle richiedenti che sulla sicurezza. Dovremo quindi continuare la nostra lotta per ottenere dei miglioramenti in questo ambito.

Con l'attuale composizione del Parlamento un ritorno alla casella di partenza per l'assistenza giuridica non sarebbe positivo e rischia di sfociare in ulteriori inasprimenti.

RACCOMANDAZIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL SUL VOTO SULLA REVISIONE DELLA LEGGE

Questa revisione rappresenta un nuovo inasprimento della Legge sull'asilo. Ma nonostante questi inasprimenti **Amnesty International invita a votare a favore della revisione** perché essa prevede:

- **Un'informazione sistematica approfondita sulla procedura prima che questa inizi:** Questo chiarisce e facilita la procedura sia per i richiedenti asilo che per la autorità che non devono perdersi in lunghe spiegazioni al momento della procedura. Questa informazione avrà un impatto sull'audizione sui motivi perché la/il richiedente rischia meno di perdersi nelle spiegazioni non rilevanti per l'asilo.
- **Un'assistenza giuridica sistematica:** Questa è essenziale affinché tutti gli elementi necessari per la valutazione del caso siano inclusi nel dossier al momento della decisione. Amnesty International esige però che la messa in atto di questa assistenza giuridica avvenga nel rispetto dell'indipendenza geografica e strutturale.
La procedura d'asilo è molto complessa perché siamo spesso confrontati a persone traumatizzate che non riescono a parlare di eventi vissuti. Una decisione sbagliata può avere gravi conseguenze, quali la tortura o l'arresto di persone rinviate per errore. Stanley van Tha del Myanmar come pure due Tamil, rinviate in Sri Lanka nel 2013, sono stati gravemente torturati al loro rientro nel paese d'origine. Amnesty International ha documentato altri casi di richiedenti asilo respinti, rinviate per errore e che hanno di conseguenza subito gravi persecuzioni dopo il loro rinvio da parte delle autorità svizzere.
- **Un dovere legale per i cantoni di scolarizzare i bambini ospitati nei centri federali:** Questo obbligo è essenziale poiché la scolarizzazione dei bambini è una grande mancanza nei centri federali. Amnesty International ha incontrato bambini che non sono stati scolarizzati nonostante fossero ospitati nello stesso centro da oltre sei mesi. In un caso una ragazza che frequentava il liceo nel suo paese non è stata scolarizzata per oltre sette mesi nel nostro paese.
- **Il dovere legale di tenere in considerazione i bisogni particolari dei minorenni non accompagnati, delle famiglie con bambini e di altre persone bisognose di assistenza:** Sono troppe le persone i cui bisogni particolari non sono tenuti in considerazione attualmente. I minorenni non accompagnati e

i bambini non sono sufficientemente protetti nei centri. Spesso non hanno un luogo protetto. L'accesso alle cure è a volte molto lacunoso.